



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0005192 del 08/05/2015

Serv. ER-PL Area DG-1
Assegnazione

Rif. del

Allegati come da testo

Ai sig.ri Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri
e Geometri Laureati

Ai sig.ri Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza
ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n. 2107/2015 - Competenza dei Geometri in materia di progettazione impianti di riscaldamento.

Si trasmette, in allegato, la recente sentenza n. 2107/2015 con la quale il Consiglio di Stato, Sez. V – confermando quanto da tempo già sostenuto dal CNGeGL in considerazione dell'ordinanza TAR Lombardia, sez. Milano, n. 260/03 - ha riconosciuto la competenza del geometra nella progettazione di impianti di riscaldamento.

Il contenzioso in questione, pur sancendo un importante principio nella suddetta materia, è sorto, più precisamente, per una vertenza riguardante la verifica del fabbisogno energetico ed ha visto inizialmente contrapposti il Collegio Provinciale dei Geometri di Genova ed il Comune di Genova nonché, in qualità di intervenienti ad *opponendum*, i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali.

L'odierna pronuncia, in particolare:

- ribadisce che *“la questione sostanziale oggetto del giudizio (le competenze) deve essere decisa su base esclusivamente normativa. Spetta infatti al legislatore definire espressamente i limiti di*

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



competenza di tipo generale rispetto a quelle tecnicamente più specifiche”;

- nel rilevare che il rinvio alle “rispettive competenze”, operato dalla L. n. 46/1990 (art. 6, co. 1), riguarda i singoli ordinamenti delle categorie professionali coinvolte nell’ambito impiantistico – sancisce che, per quanto concerne i geometri, le loro competenze nella predetta materia <<derivano da una competenza più generale alla progettazione di edifici di “modesta entità” e vanno quindi esaminate le disposizioni dell’art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che abilitano il geometra ad operare nella progettazione, nella direzione e nella vigilanza di modeste costruzioni civili>>; ulteriormente, tale rinvio è definito “del tutto aperto e privo di specificazioni o di esclusioni”.

Nel medesimo pronunciamento, l’impianto di riscaldamento viene considerato, dunque, come parte essenziale della costruzione ed il geometra è ritenuto “... certamente abilitato a progettare la realizzazione ... omissis così come a provvedere alla connessa verifica ... nell’ambito della progettazione complessiva, al pari dei numerosi altri impianti che la costruzione comporta, dato che la sua competenza è anche tecnicamente delimitata dalle dimensioni della costruzione alla quale l’impianto di riscaldamento non può non commisurarsi.”.

A titolo di completezza, infine, ancorchè la sentenza in questione si riferisca alla L. n. 46/1990 vigente all’epoca dei fatti, il principio “di simmetria”¹ sancito nella pronuncia medesima rimane pienamente applicabile alla normativa cogente in materia.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

A MG/

¹ Vedi punto 10.8 della sentenza: “Si deve pertanto concludere nel senso che: - per un principio di simmetria, il geometra, così come può svolgere attività di progettazione, di direzione lavori e di vigilanza con riferimento a <<modeste costruzioni civili>>, può anche presentare domande riguardanti la verifica di impianti di riscaldamento nelle medesime costruzioni”.

N. 02107/2015REG.PROV.COLL.
N. 03641/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3641 del 2007, proposto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Genova e dal Presidente del medesimo Collegio signor Piccinelli Luciano, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Lupi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 10.

contro

Il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Edda Odone e, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14 Sc A/4;

nei confronti di

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Raniero Raggi, Carlo Ponte e Michele Nannei, con domicilio eletto presso l'avvocato Paola Chirulli in Roma, Via Emilia, n. 88;

Collegio Periti Industriali e Periti Ind. Laureati Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Chirulli e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso l'avvocato Paola Chirulli in Roma, via Emilia, n. 88;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pellegrino, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Chirulli, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso l'avvocato Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II n. 166/2006, resa tra le parti, concernente la non conformità della relazione tecnica sulla progettazione di un impianto riscaldamento;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Lupi, Pafundi,

Chirulli, in proprio e per delega dell'avvocato Raggi, e Pellegrino Giovanni, in proprio e per delega dell'avvocato Pellegrino Gianluigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il Collegio dei Geometri della Provincia di Genova e il suo Presidente in carica, geometra Luciano Piccinelli, appellano la sentenza del TAR Liguria n. 166/2006, che ha dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile il ricorso per l'annullamento della nota 28 gennaio 2002, n. 4146, con cui il dirigente del Comune di Genova ha disposto la non conformità della relazione tecnica presentata dal geom. Piccinelli nell'ambito di una domanda in sanatoria di opere edilizie riguardante la verifica di un impianto di riscaldamento installato in un'abitazione.

Tale atto è stato emesso poiché questo documento non è stato sottoscritto da un professionista (ingegnere o perito industriale) abilitato alla redazione di progetti impiantistici, come richiesto, in base all'interpretazione sostenuta dal Comune, dall'art. 6, comma 1, della legge n. 46/1990 e dall'art. 4 del DPR n. 477/1991.

2. - La sentenza del TAR ha ammesso l'intervento ad opponendum depositato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ed dal Collegio dei Periti industriali e dei Periti Laureati della Provincia di Genova, in quanto soggetti legittimati, perché mirano ad escludere i geometri e gli architetti dalla possibilità di realizzare dei progetti che, per l'atto impugnato, rientrano nell'ambito delle competenze

professionali dei periti industriali e degli ingegneri.

Con opposte motivazioni, il TAR ha, altresì, ammesso l'atto di intervento *ad adiuvandum* dell'Ordine degli architetti della Provincia di Genova. Quanto al merito, la sentenza richiama la giurisprudenza (TAR Liguria, 2 febbraio, n. 137, TAR Piemonte, 2004, n. 261; TAR Lazio, Roma, sez. III ter 2003, n. 1698), che ha escluso l'estensione della nozione di edilizia alle opere che comportano le applicazioni della fisica, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che ha imposto la redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori.

La sentenza poi esclude che sia riscontrabile una carenza di motivazione in relazione al carattere necessitato del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 ed, infine, respinge la domanda di riconoscimento del diritto a svolgere le attività professionali in questione, escludendo la competenza del giudice amministrativo.

3. – Ad avviso degli appellanti, la decisione del TAR deve essere riformata per violazione del combinato disposto dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'art. 6 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e dell'art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274, nonché per illogicità, apoditticità e difetto di motivazione. La sentenza sarebbe errata, in quanto si riferisce alla progettazione degli impianti termici, mentre nel caso in esame si discute della verifica del fabbisogno energetico di una unità immobiliare di civile abitazione, contrassegnata da indubbia

modestia', sicché una tale attività rientrerebbe – a detta degli appellanti – nell'ambito delle competenze dei geometri, in quanto l'art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, abilita il geometra ad operare nella progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili. La tesi sostenuta è che un geometra è abilitato ad occuparsi dell'installazione di un impianto di riscaldamento, allorché si tratti di una modesta costruzione civile, posto che il bene di cui si tratta costituisce una mera pertinenza dell'immobile. La sentenza avrebbe inoltre errato nell'affermare che un conto è la progettazione di modeste costruzioni civili, altro è l'impiantistica termica, la quale, comportando l'applicazione dei principi della fisica, rientrerebbe unicamente nell'ambito delle competenze professionali di ingegneri e di periti industriali.

Sul punto gli appellanti rilevano che la modificazione apportata ai piani di studio dei professionisti ricorrenti sarebbe tale da ampliare le loro cognizioni ad ogni profilo che riguardi l'edilizia, nei limiti di cui alla previsione dell'art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, con la conseguente acquisizione delle nozioni di fisica nel corso dei loro studi.

Tali nozioni comunque non sarebbero necessarie per svolgere l'attività di verifica del fabbisogno energetico, che è operabile attraverso mere verifiche schematiche e tabellari.

Inoltre la sentenza non avrebbe considerato che non esistono norme che escludono la competenza in questo campo dei geometri, come invece accaduto in altri campi, e che il d.P.R. n. 149 del 27 giugno

2013, in tema di certificazione energetica degli edifici, inserisce espressamente tra i tecnici abilitati i geometri: tale normativa non sarebbe innovativa, ma solo ricognitiva della precedente disciplina.

Gli appellanti riproducono infine tutti i motivi di gravame già dedotti in primo grado.

4. – Il Comune di Genova, nella memoria depositata in data 19 dicembre 2014, si è difeso sostenendo l'erroneità della ricostruzione di controparte, in quanto sarebbe evidente che la questione di cui si discute riguarda specificamente l'attività di progettazione degli impianti termici.

L'Amministrazione sostiene l'infondatezza del ricorso, in quanto dalla lettura dell'art. 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991 si ricaverebbe che, a fronte della installazione, della trasformazione e dell'ampliamento di impianti di riscaldamento, si presuppone l'obbligo di redazione di un progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze (art. 6, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46; art. 4 del d.P.R. n. 447 del 1991). L'Amministrazione appellata precisa che si tratta di nuovo impianto ed è da escludere che le attività di progettazione degli impianti termici siano da ricondurre alla sfera di competenza dei geometri, in ragione dell'affermata loro 'accessorietà' rispetto ai profili più propriamente edilizi.

Non sarebbe condivisibile, infatti, la prospettata interpretazione estensiva della nozione di edilizia nel sistema di ripartizione delle competenze professionali derivante dal R.D. 23 ottobre 1925, n.

2537, e si dovrebbero pertanto espungere dal settore di competenza dei geometri i lavori, le opere od in genere le attività che comportano le applicazioni della fisica, come previste dall'art. 54, comma 4, del citato regio decreto.

L'art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ha imposto la redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori ed ha con ciò scorporato concettualmente queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione anche perché trattasi di attività strettamente connesse alla sicurezza degli impianti.

La sentenza del TAR avrebbe poi correttamente rilevato l'attenzione posta dal legislatore al tema della sicurezza degli impianti, che impone di considerare gli stessi quali oggetto autonomo e distinto dall'opera muraria nel suo complesso, sicché andrebbe escluso che l'ordinamento professionale dei geometri consenta ad essi di porre in essere le attività richieste dalla legge a tutela della sicurezza, concernenti impianti termici.

Andrebbe anche ritenuto che la competenza professionale di un geometra non può estendersi alla predisposizione ed alla vigilanza su quelle attività che si configurano come funzionalmente autonome rispetto alle opere tipicamente murarie e in particolare quelle che implicano l'utilizzo di vari principi della fisica.

Altre considerazioni hanno riguardato l'insegnamento della fisica, che sarebbe insegnata ai 'futuri geometri' in modo embrionale, e soltanto per i primi tre anni dei cinque in cui si suddivide il corso di studi, per

cui le esperienze di fisica a cui sono sottoposti gli aspiranti geometri non sarebbero tali da renderli atti alla progettazione ed alla vigilanza degli impianti di cui si tratta.

Il Comune deduce la infondatezza dell'appello anche laddove ha ancorato la competenza dei geometri al dato quantitativo della 'modestia' della costruzione a cui accede l'impianto, perché l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, laddove prevede che ai geometri spetti la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, andrebbe interpretato con riguardo al profilo edilizio, che non può estendersi fino ad includere lo svolgimento di attività relative ad 'impianti', la cui installazione, modifica o adeguamento, assume spiccati connotati tecnici ed ha formato oggetto di rigorosa e distinta disciplina da parte del legislatore, al fine di assicurare la tutela del medesimo interesse della sicurezza delle persone.

Con riferimento all'asserito vizio motivazionale del provvedimento, l'Amministrazione osserva che la motivazione era comunque comprensibile e che la natura necessitata del suo diniego rende irrilevante un eventuale vizio formale di carenza della motivazione.

5. – Con memoria depositata in data 23 dicembre 2014, gli appellanti hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

6. – Con memoria depositata in data 24 dicembre 2014, l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Genova e il Collegio dei Periti industriali e dei Periti laureati della Provincia di Genova, intervenienti *ad opponendum*, assumono come assai dubbia la permanenza dell'interesse degli appellanti alla decisione del ricorso, in quanto la domanda di

accertamento del diritto - proposta nel ricorso introduttivo e dichiarata inammissibile dal TAR per difetto di giurisdizione - non è stata riproposta in appello, mentre per quanto riguarda la domanda di annullamento sarebbe inverosimile ritenere che in più di 10 anni la vicenda oggetto del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato non abbia trovato idonea soluzione.

Gli intervenienti asseriscono, inoltre, che l'appello ha censurato la sentenza impugnata solo in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso, con la conseguenza che si debba ritenere che il secondo e il terzo motivo sarebbero stati rinunciati.

7. – Con memoria depositata in data 27 dicembre 2014, il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti laureati, interveniente *ad opponendum*, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso, ne ha eccepito la improcedibilità per carenza di interesse, in quanto non è stata riproposta in appello l'azione per l'accertamento del diritto del geometra alla predisposizione della relazione tecnica per gli impianti in questione. Pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado sarebbe del tutto privo di utilità per gli appellanti, con conseguente illogicità della dichiarazione di interesse a seguito del ricevimento del decreto di perenzione quinquennale.

8. – In data 30 dicembre 2014 sono state depositate le memorie di replica degli appellanti e del Comune di Genova, mentre in data 5 gennaio 2015 è stata depositata la memoria di replica degli ordini professionali controinteressati.

9. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza

pubblica del 27 gennaio 2015.

10. – L'appello è in parte fondato e deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza appellata nei limiti di cui in motivazione.

10.1. – Deve innanzitutto essere disattesa, salvo che per quanto statuito dalla presente sentenza al punto 10.9., l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ordine degli ingegneri e dal Collegio dei periti industriali nella memoria depositata in data 24 dicembre 2014, che asserisce che l'appello censura la sentenza impugnata solo in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso con la conseguenza che si debba ritenere che il secondo e il terzo motivo siano stati rinunciati.

Entrambi i motivi sono stati trascritti nell'atto di appello e la censura, espressa in questi termini, è smentita dagli atti di causa.

Allo stesso modo deve essere disattesa la eccezione di improcedibilità per carenza di interesse sollevata dall'interveniente *ad opponendum*, il Consiglio nazionale dei Periti industriali e dei Periti laureati, in quanto la loro asserzione non è suffragata da alcun riscontro, mentre è in ogni caso evidente l'interesse a contestare la valutazione negativa operata dal Comune, a prescindere dall'esito dell'opera interessata, trattandosi di una questione di principio che incide sull'ambito delle competenze professionali da considerare conformi alla normativa del settore.

10.2. – Passando all'esame del merito, il Collegio ritiene che la questione sostanziale oggetto del giudizio deve essere decisa su base

esclusivamente normativa. Spetta infatti al legislatore definire espressamente i limiti di competenza di tipo generale rispetto a quelle tecnicamente più specifiche.

10.3. – Vanno quindi valutati gli effetti del combinato disposto costituito dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e dagli ordinamenti professionali a cui rinvia in particolare l'art. 6, comma 1, della medesima legge, interpretato in modo opposto dalle parti nel presente giudizio: *"Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze"*.

10.4. – Preliminarmente, va notato che tale comma si limita a prevedere la redazione di un progetto riferito alla installazione, alla trasformazione e all'ampliamento degli impianti e non alla loro progettazione. Pertanto la rubrica dell'articolo *"progettazione degli impianti"* deve essere interpretato secondo il contenuto della norma, che è assai più semplice e limitato.

10.5. – Delimitato l'ambito della questione, è determinante ai fini della sua soluzione la interpretazione della disposizione, che prevede la definizione delle caratteristiche professionali degli operatori dai quali il progetto deve essere necessariamente redatto. Tale disposizione rinvia in modo puntuale e inoppugnabile alle disposizioni che precisano la competenza per ciascuna categoria di professionisti, senza alcuna specificazione ed esclusione, prevedendo quindi che ai fini della installazione, della trasformazione o dell'ampliamento degli

impianti il progetto possa essere redatto da ciascun appartenente alla singola categoria nell'ambito delle competenze già previste dai rispettivi ordinamenti.

Ne consegue che la questione deve essere risolta per ciascuna categoria professionale all'interno del rispettivo ordinamento e secondo le logiche specifiche che lo informano.

10.6. - Per quanto concerne i geometri, deve essere quindi considerato che le loro competenze nella materia di cui al presente giudizio derivano da una competenza più generale alla progettazione di edifici 'di modesta entità'.

Vanno quindi esaminate le disposizioni dell'art. 16, lett. m), del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che abilitano il geometra ad operare nella progettazione, nella direzione e nella vigilanza di modeste costruzioni civili.

Non vi sono ragioni per escludere che questa norma risponda al rinvio, del tutto aperto e privo di specificazioni o di esclusioni, operato dal soprarichiamato art. 6, primo comma, della legge 5 marzo 1990, n. 46, nei limiti del tipo di costruzioni considerate.

L'impianto di riscaldamento deve infatti considerarsi una parte essenziale della costruzione e il geometra è, in mancanza di esplicite disposizioni contrarie, certamente abilitato a progettarne la realizzazione nell'ambito delle progettazioni complessive, al pari dei numerosi altri impianti che la costruzione comporta, dato che la sua competenza è anche tecnicamente delimitata dalle dimensioni della costruzione alla quale l'impianto di riscaldamento non può non

commisurarsi.

10.7. – Non può considerarsi sufficiente a ricavare una indicazione contraria la previsione generale di cui all'art. 4 della più volte richiamata legge n. 46 del 1990, che ha imposto la redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori.

E' al riguardo condivisibile la considerazione della parte appellante secondo la quale in altri casi vi sono norme che escludono espressamente la competenza del geometra, mentre ciò non avviene nel campo degli impianti termici, in quanto anche recentemente il d.P.R. n. 149 del 27.6.2013 in tema di affidamento della certificazione energetica degli edifici inserisce espressamente tra i tecnici abilitati i geometri.

10.8. - Si deve pertanto concludere nel senso che:

- per un principio di simmetria, il geometra, così come può svolgere attività di progettazione, di direzione e di vigilanza con riferimento a «modeste costruzioni civili», può anche presentare domande riguardanti la verifica di impianti di riscaldamento nelle medesime costruzioni;

- il provvedimento impugnato in primo grado risulta dunque viziato per violazione di legge e difetto di motivazione, poiché ha radicalmente ritenuto precluso che il geometra Piccinelli potesse presentare in sede amministrativa la domanda concernente la verifica dell'impianto di riscaldamento installato in un'abitazione, mentre

avrebbe dovuto valutare se la progettazione dell'edificio oggetto della sua domanda rientrava o meno nelle sue competenze, e di conseguenza rientrava anche la medesima verifica.

10.9. – Le considerazioni che precedono risultano decisive per l'accoglimento dell'appello e, dunque, della domanda di annullamento formulata in primo grado. Risulta invece inammissibile la riproposizione della domanda di riconoscimento del diritto a svolgere le attività professionali in questione, per la quale il TAR ha affermato che non vi è giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'appello contenga una specifica contestazione al riguardo.

11. – In base alle considerazioni che precedono, l'appello deve essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile e, di conseguenza, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado va in parte accolto, con conseguente annullamento del provvedimento comunale impugnato in primo grado.

12. – In base all'andamento dei due gradi del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti per entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3641 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte (e in parte lo dichiara inammissibile) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso in primo grado ed annulla il provvedimento del Comune di Genova, 28 gennaio 2002, n. 4146.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Dispone che il Comune di Genova rimborsi agli appellanti il contributo unificato effettivamente versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

